



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15580 del 2019, proposto da Giovanni Maria Badalamenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico, via dei Portoghesi, 12; ;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- del provvedimento n. 377179/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 31 ottobre 2019, con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e

- titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I.- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019»;
- della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 30 ottobre 2019 prot. n. 377179/3-4 SEL, resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; -della scheda di valutazione attitudinale stilata dall'Ufficiale Perito selettore in data 31 ottobre 2019, prot. n. 377179/3-5 SEL, resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
 - del verbale prot. n. 377179/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, adottata in data 31 ottobre 2019, e resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
 - dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»;
 - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;
 - dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede «I concorrenti

giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»;
- del decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso gravato, n. di prot. 29/6-8-1 CC, adottato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella pagina web dedicata al concorso; - della graduatoria finale di merito del concorso gravato riguardante i posti di cui all’articolo 1, lett. b) del bando, pubblicata sul sito www.carabinieri.it e approvata con decreto n. di prot 29/6-8-1 CC in data 29 novembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale e;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 377179/3-7 SEL che ha formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I - 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» per inidoneità agli accertamenti attitudinali e il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, nonché

ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale.

Ha formulato articolati motivi di ricorso chiedendo l'annullamento degli atti gravati.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R., con ordinanza 6.3.2020 n. 1437, ha accolto la misura cautelare in funzione di riesame con la seguente motivazione: "Ritenuto, alla luce della valutazione dei precedenti di carriera del ricorrente, che il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l'intero carteggio afferente le prove attitudinali del ricorrente, con disposizione – peraltro – di nuovi colloqui, ove considerato necessario;

Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri: - l'accertamento dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia; - della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque) giorni prima alle parti in causa, le quali potranno farsi eventualmente assistere da propri consulenti di fiducia".

L'Amministrazione ha provveduto al riesame in data 11.3.2020 (atto prot. n. 377179/3-8 SEL), addivenendo allo stesso risultato di inidoneità del ricorrente.

Parte ricorrente ha presentato un'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare, ritenendo l'atto di riesame violativo o elusivo del giudicato cautelare e, come tale, nullo, formulando, in subordine, dei motivi di illegittimità avverso il verbale di riesame, dovendosi in questo caso l'atto intendersi quale ricorso per motivi aggiunti.

L'adito T.A.R., con ordinanza collegiale 18/06/2020, n. 6656, ha rigettato l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare non ritenendo l'atto di riesame contrario o elusivo del contenuto conformativo della medesima ordinanza. In particolare, il Collegio così ha motivato il rigetto della predetta istanza: "Premesso che,

all'odierna camera di consiglio, il presente ricorso è stato iscritto nel ruolo e, conseguentemente, trattenuto in decisione per il pronunciamento della Sezione sull'istanza di "esecuzione delle misure cautelari", depositata dal ricorrente in data 13.5.2020, formulata ai sensi dell'art. 59 c.p.a.; Ritenuto che tale istanza sia immeritevole di positivo riscontro, atteso il provvedimento di riesame adottato dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza cautelare n. 01437/2020, non evidenzia profili di violazione del giudicato cautelare, stante che la suindicata ordinanza disponeva il riesame mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, prevista rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali del ricorrente, indicando l'eventualità di effettuare nuovi colloqui solo ove considerato necessario; Considerato, quindi, che l'Amministrazione non è inottemperante, in quanto ha effettivamente proceduto al riesame senza esulare dai vincoli imposti dall'ordinanza cautelare, nell'ambito dell'effetto conformativo, e che, pertanto, eventuali profili di contestazione dell'atto di riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione possono eventualmente rilevare solo in punto di legittimità".

DIRITTO

- 1) Il ricorso inizialmente introdotto deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza. Le censure successivamente proposte, qualificabili come motivi aggiunti secondo quanto di seguito indicato, sono infondate.
- 2) Al riguardo, in primo luogo, il Collegio indica come la manifesta improcedibilità del ricorso introduttivo e l'altrettanto palese infondatezza delle censure successivamente dedotte nell'atto successivo di parte ricorrente eliminano in radice ogni questione relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 2, c.p.a., secondo il quale "l'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato".
- 3) Quanto al ricorso introduttivo, a seguito dell'ordinanza cautelare del 6.3.2020 n.

1437, l'Amministrazione ha proceduto al riesame del giudizio di inidoneità attitudinale del ricorrente, pervenendo alla medesima conclusione del primo provvedimento gravato.

Il Collegio ritiene, che a seguito del nuovo giudizio di inidoneità sia venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio sul ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. all'art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

A seguito della pronuncia cautelare, infatti, l'Amministrazione ha rinnovato il giudizio di inidoneità con un atto a cui deve attribuirsi valenza provvedimentoale che supera e assorbe il primo giudizio di inidoneità, confermandone gli effetti all'esito di una nuova valutazione della concreta fattispecie e si pone come unico atto lesivo nei confronti del ricorrente.

La valutazione di riesame rileva, quindi, come un nuovo atto confermativo, negli esiti finali, della determinazione iniziale, ma dotato di un suo autonomo effetto lesivo della sfera giuridica del suo destinatario, tale da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento che, pertanto, si configura come improcedibile; l'interesse del ricorrente si incentra, infatti, interamente sull'impugnativa del nuovo provvedimento operata con il ricorso per motivi aggiunti.

Come è infatti noto, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l'interesse fatto valere dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti del provvedimento inizialmente gravato non presenta più il carattere dell'attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è inesorabilmente venuto meno.

4) Successivamente all'adozione dell'atto di riesame, il ricorrente ha proposto, come indicato, istanza di esecuzione di misure cautelari, ritenendo il riesame nullo

per violazione o elusione del cosiddetto giudicato cautelare, premurandosi, tuttavia, di articolare in subordine anche censure di illegittimità, qualora non fosse riconosciuta la nullità e nel qual caso dovendosi riqualificare l'atto di parte ricorrente quale ricorso per motivi aggiunti.

Il Collegio rileva che, come indicato nell'ordinanza 18/06/2020, n. 6656, l'atto adottato dall'Amministrazione in sede di riesame non evidenzia profili di violazione o elusione del giudicato cautelare e pertanto non può essere considerato inefficace.

L'ordinanza cautelare in questione ha ordinato all'Amministrazione il riesame dell'intera situazione controversa, indicando come parametri da prendere in considerazione la diversa composizione della Commissione, la rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali del ricorrente e la disposizione di nuovi colloqui solo ove considerato necessario. In questo ambito rimaneva confinato l'effetto conformativo dell'ordinanza cautelare e questi parametri non risultano essere stati violati.

Il Collegio deve, quindi, scrutinare i profili di illegittimità sollevati, che ripropongono quelli formulati in sede di ricorso introduttivo, dovendo considerare le censure dedotte come motivi aggiunti, peraltro in conformità a quanto indicato da parte ricorrente nell'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Nel merito le censure di illegittimità si rivelano infondate

Il Collegio ritiene opportuno rilevare come il giudizio inerente all'attitudine militare comporti una valutazione altamente discrezionale, i cui esiti possono essere contestati solo per evidente incoerenza della motivazione, tanto che lo stesso è insindacabile nel merito e non scrutinabile ab interno mediante verifica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4180 del 2017).

In particolare, il ricorso avverso il giudizio di inidoneità è affidato a censure che non sono accoglibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione anche con le sentenze TAR Lazio, sez. I bis n. 4556/2018,

n. 3967/2018 e n. 9692/2017, alle quali si fa rinvio.

In sintesi, i giudizi attitudinali sono formulati dai competenti organi collegiali dell'Amministrazione sulla base di un protocollo previsto da Norme Tecniche per l'accertamento dei requisiti attitudinali che fanno riferimento a strumenti e metodi di selezione del personale, fondati su studi scientifici, la cui validità ed attendibilità non sono state fino ad oggi messe seriamente in discussione ed anzi risultano ampiamente convalidate da un'esperienza applicativa pluriennale sia in ambito militare sia nelle organizzazioni lavorative private.

Le valutazioni sull'attitudine militare – espresse sulla base dell'osservazione degli elementi relativi alle aree ritenute rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico sul proficuo inserimento del candidato nella specifica organizzazione lavorativa militare e descritti nelle medesime Norme Tecniche - costituiscono giudizi espressione di discrezionalità tecnica che non sono sindacabili nel merito, costituendo apprezzamenti riservati ai competenti organi collegiali costituiti da esperti appositamente formati dall'Amministrazione della Difesa.

Su tali questioni non possono essere disposte verificazioni da parte di organi esterni, stante il principio di irripetibilità delle prove concorsuali – che costituisce il principale motivo per cui queste non sono sindacabili in sede giurisdizionale nemmeno negli ordinamenti più avanzati – sia la considerazione che questo avviene in un contesto completamente diverso rispetto a quello concorsuale che incide sulla performance del candidato (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 12525/2014; 2037/2016 e 8227/2016).

Tali giudizi sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri di valutazione, senza investire i risultati della valutazione stessa, tranne, ovviamente, i casi, assolutamente eccezionali, in cui questi risultino così macroscopicamente erronei, da essere riconosciuti come tali anche da un non esperto nella materia; evenienza che, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.

In altri termini, l'indicato giudizio, operando su aspetti variamente interpretabili,

può essere censurato solo per evenienze attinenti ai soli aspetti della procedura valutativa che, in questa sede, non risultano avanzati.

Nel caso di specie la valutazione della Commissione effettuata in sede di riesame non evidenzia peculiari ed evidenti connotati di illogicità, avendo, il predetto Organo, provveduto ad nuovo esame il cui esito finale non è risultato conforme ai requisiti previsti per il profilo richiesto.

Gli aspetti rilevati dai Commissari attengono alla loro sfera valutativa di discrezionalità tecnica, né sono emerse palesi incongruenze con il precedente giudizio della prima Commissione o con i test psico-attitudinali o altre valutazioni espresse negli atti di procedura, tali da rendere l'esito finale del giudizio manifestamente illogico o irrazionale.

Non può rilevare, quale profilo di manifesta illogicità del giudizio o di carenza di motivazione la deduzione di parte ricorrente secondo la quale non sarebbero stati tenuti in debita considerazione l'iter militare che il ricorrente ha espletato nell'Esercito Italiano. Tale aspetto, infatti, rientra nella globale considerazione della complessa e articolata valutazione di idoneità attitudinale del candidato, senza che possa assumere un rilievo autonomo e, tantomeno, una rilevanza determinante, non prevista dalla normativa, né la necessità di una specifica motivazione sul punto. Né, infine, si palesa un generale difetto di motivazione, in quanto le ragioni espresse dalla Commissione, alla luce dell'intera procedura di valutazione attitudinali, appaiono sufficienti a motivare l'inidoneità del candidato.

5) Per quanto indicato, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso presentato successivamente, qualificabile come ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.

In considerazione della peculiarità della questione inerente alla valutazione degli accertamenti attitudinali, il Collegio ritiene vi siano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello proposto successivamente con motivi aggiunti, dichiara il primo improcedibile per sopravvenuta carenza di interessi e rigetta il secondo.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, comma 17 del D. L. 31.12.2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

